

Emissione:

28.10.2024

DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLE NORME DEL CODICE APPALTI

Indice

- 1 Definizioni
- 2 Oggetto
- 3 Procedure per la nomina del RUP e dei Responsabili di Fase
- 4 Principio di rotazione negli affidamenti diretti
- 5 Controlli a campione
- 6 Criteri di selezione per inviti nelle procedure negoziate
- 7 Cessazione validità documentazione interna in materia di appalti

Approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 106 del 28.10.2024

F.to II Presidente



Emissione:

28.10.2024

DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLE NORME DEL CODICE APPALTI

1. Definizioni

"Fondazione" o *"Fondazione MEIS"*: la Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara

"Codice": Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023

"Stazione appaltante o Committente: la Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della

Shoah

"Anac": Autorità Nazionale Anti Corruzione

2. Oggetto

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, entrato in vigore il 01.04.2023, con efficacia dal 01.07.2023, demanda alle stazioni appaltanti la disciplina di dettaglio di alcune fasi o aspetti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, allo scopo di procedimentalizzare e garantire maggiore parità di trattamento e ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento.

La Fondazione applica integralmente il Codice e i suoi allegati, ad esclusione degli ambiti di intervento che si intende disciplinare con il presente regolamento, rientranti nella sua discrezionalità di Stazione Appaltante e nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

La violazione del presente regolamento interno, al pari della violazione delle norme di diritto, costituisce colpa grave da cui scaturisce la responsabilità amministrativa del responsabile preposto.

Le ipotesi di dettaglio che si intende disciplinare tramite questa regolamentazione interna sono le seguenti:

- Procedure per la nomina del RUP e dei Responsabili di fase;
- Applicazione del principio di rotazione negli appalti sino a €. 140.000,00;

Modalità di svolgimento dei controlli a campione per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro;

- Disciplina delle indagini di mercato e della costituzione degli elenchi degli operatori economici nelle procedure negoziate, con particolare attenzione ai criteri di individuazione degli operatori economici da invitare.

3. Nomina RUP e Responsabili di fase

L'art. 15 del Codice, unitamente all'Allegato I.2 del Codice, disciplina compiutamente i criteri per la nomina e le funzioni del RUP (Responsabile Unico del progetto), dei Responsabili di fase e



Emissione:

28.10.2024

DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLE NORME DEL CODICE APPALTI

dell'eventuale struttura di supporto¹. La Fondazione ha individuato all'interno del proprio organigramma un solo dipendente con la qualifica di dirigente al quale intende attribuire in automatico, la qualifica di RUP, facendo salve le ipotesi di incompatibilità espressamente previste dal Codice.

L'indicazione contenuta nel presente Regolamento esonera la Fondazione dal procedere alla nomina del RUP per tutte le procedure di gara che saranno realizzate dalla Fondazione (ivi compresi affidamenti diretti), salve le ipotesi specifiche di richiesta di un tecnico o di competenze professionali specifiche come definite nell'Allegato I.2.

Qualora il dirigente dichiari la propria impossibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico in relazione a determinate procedure di affidamento, sotto e sopra soglia, lo stesso deciderà se procedere alla nomina di un RUP all'interno dell'organigramma della Fondazione o ricorrere a un professionista esterno.

4. Applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti

Nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 49, comma 3 del Codice², la Fondazione intende suddividere gli affidamenti diretti infra €. 140.000,00 in fasce di valore economico come segue, al fine dell'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti:

- 1. Da €. 5.000,00 a €. 10.000,00:
- 2. da €. 10.000,00 a €. 20.000,00
- 3. da €. 20.000,00 a €. 40.000,00
- 4. da €. 40.000,00 a €. 100.000,00
- 5. da €. 100.000,00 a €. 140.000,00

Escludendo l'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a €. 5.000,00 (art. 49, comma 6 del Codice), in tutte le altre ipotesi di affidamento diretto da €. 5.000,00 fino a €. 140.000,00, saranno ritenuti consecutivi due affidamenti che abbiano non solo ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, o categoria di opere o settore di servizi, ma che rientrino anche nella stessa fascia di valore.

Pertanto, se l'appalto si colloca in una fascia di valore diversa rispetto a due affidamenti precedenti, non si applicherà il principio di rotazione nei confronti dell'operatore interessato.

La Fondazione definisce in 6 mesi il termine di decorrenza dall'ultimo affidamento/aggiudicazione consecutivo necessario per un nuovo invito o affidamento diretto.

_

¹ Art. 15, comma 2: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

² Art. 49, comma 3: "La Stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tal caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6".



Emissione:

28.10.2024

DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLE NORME DEL CODICE APPALTI

Tenuto conto della definizione di queste nuove fasce di valore, la Fondazione procederà a aggiornare il vigente Regolamento per la istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici e i relativi allegati.

5. Controlli a campione

L'art. 52, comma 1 del Codice stabilisce che: "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

La Fondazione stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui al comma 1 la verifica delle dichiarazioni non sarà effettuata per gli affidamenti di importo inferiore a €. 5.000,00.

Per gli affidamenti di importo superiore a €. 5.000,00 e sino a €. 40.000,00 la Fondazione prevede che effettuerà la verifica sulle dichiarazioni richieste:

- nei confronti di tutti i nuovi operatori economici intendendosi per "Nuovi operatori" quelli che non hanno mai avuto alcun rapporto contrattuale con la Fondazione nelle annualità precedenti;
- ogni trimestre nei confronti del 5° e 12° contratto di affidamento in ordine cronologico, anche laddove si tratti di operatori economici che hanno intrattenuto rapporti contrattuali di appalto nelle annualità precedenti all'affidamento de quo e, anche se siano già state effettuate verifiche nei precedenti affidamenti.

Qualora all'esito del controllo a campione si accerti che l'operatore economico ha reso dichiarazioni non corrispondenti al vero, la Fondazione applicherà una sospensione dall'invito a partecipare a procedure negoziate o a richieste di preventivo per affidamenti diretti, variabile da mesi 2 a mesi 12 in relazione alla gravità del dato dichiarato e all'importo dell'appalto (e sempre che non si verifichino ipotesi tali da richiedere la segnalazione all'Anac).

6. Criteri di selezione per inviti nelle procedure negoziate

La Fondazione consente l'iscrizione agli operatori economici che ne facciano richiesta, in un apposito elenco, suddiviso per sezioni di iscrizione e per fasce di importo, da consultare per inviti nelle procedure negoziate o per affidamenti diretti.

Tuttavia, per le procedure negoziate, in assenza di operatori economici da invitare con riferimento a servizi, forniture o lavori di particolare contenuto, la Fondazione procede alla pubblicazione di specifici "avvisi di consultazione preliminare di indagine di mercato" per la costituzione di un apposito elenco.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) dell'Allegato II.1 del Codice "Le Stazioni appaltanti possono dotarsi di un regolamento in cui sono disciplinati i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o presenti sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento".



Emissione:

28.10.2024

DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLE NORME DEL CODICE APPALTI

La Fondazione, pertanto, ritiene di adottare i seguenti criteri di selezione degli operatori economici da invitare, dopo la costituzione di apposito elenco:

- a) Se il numero dei partecipanti non è superiore a 5, vengono invitati tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti;
- b) Se il numero dei partecipanti è superiore a 5, viene stilata una graduatoria con attribuzione di punteggio, utilizzando come primo criterio di selezione quello dell'importo complessivo delle forniture o servizi svolti con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, seguito da quello relativo al numero di personale dipendente al momento della presentazione della manifestazione di interesse:
- c) se dopo l'adozione del criterio di cui al punto b) si dovesse verificare una parità di punteggio, sarà verificato il possesso di certificazioni rilasciate da società di attestazione, pertinenti con l'oggetto dell'affidamento.

Il punteggio utile ai fini della graduatoria è ottenuto sommando i singoli punteggi dei singoli criteri che la Fondazione definirà in ogni singolo avviso.

La Fondazione si riserva di utilizzare il criterio del sorteggio pubblico qualora il ricorso agli altri criteri scelti non sia possibile, dandone adeguata motivazione e nel rispetto dell'art. 50 comma 2 del Codice e dell'art. 2, comma 3 e art. 3 comma 4 dell'Allegato II.1.

7. Cessazione validità documentazione interna in materia di appalti

Si precisa che qualsivoglia documentazione interna in materia di appalti, deliberata o utilizzata sino all'entrata in vigore del nuovo Codice e delle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (1° gennaio 2024) è da intendersi superata dalle nuove disposizioni normative. Solo il presente Regolamento, dalla data della sua approvazione, resterà efficace ad integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.